



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fiscale 00409830189
Tel. 0382-995611 (centralino)
E-mail - info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
Sito Internet - www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039
Fax 0382-901264
Gemellato con il Comune di
Szàzhombatta (Ungheria)



Ord. n. 36

Prot. 9190

ORDINANZA IN MATERIA DI ATTIVITA' E COMPORTAMENTI CHE GENERANO INCURIA, DEGRADO ED ALTERANO IL DECORO URBANO

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 comma 4 e 4 bis del T.U. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito in legge 24.07.2008 n. 125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05.08.2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione della norma sopracitata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

CONSIDERATO che, alla luce delle norme richiamate, il Sindaco può agire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che, di per sé, non configurano ipotesi di reato, ma, che, comunque, siano tali da compromettere la vivibilità della comunità creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una corretta, ordinata, civile e serena convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata dalla sicurezza urbana;

RILEVATO che nel territorio comunale spesso si manifestano situazioni e comportamenti devianti che ledono il bene della sicurezza urbana, quali i danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato, che ne impediscano la fruibilità o che li rendano non perfettamente idonei ad assolvere le funzioni estetiche, ludiche o di servizio per cui sono stati progettati e realizzati, determinando lo scadimento della qualità urbana;

RITENUTO che i sopra citati comportamenti e le conseguenti situazioni degenerative possono estrinsecarsi da un'ampia gamma di azioni dirette a deturpare, imbrattare, segnare con graffiti o scritte i muri degli edifici o monumenti ed i beni strumentali al servizio delle persone, abbandonare per terra carte, lattine, bottiglie ed altri oggetti vari, abbandonare rifiuti domestici al di fuori dei luoghi dedicati alla raccolta, orinare su suolo pubblico e/o aperto al pubblico, precisamente su strade, piazze, contro i muri o beni pubblici o privati, nonché danneggiare, perpetrando atti vandalici contro beni privati o pubblici, quali: panchine, targhe, segnaletica, arredo urbano, veicoli, verde pubblico, monumenti, fontane, ecc., tutti atti che deturpano il contesto urbanizzato del paese e ne offendono la bellezza ed il decoro;

RITENUTO che per salvaguardare e tutelare il bene comune sopraindicato, occorre vietare i comportamenti sopra elencati, ai quali sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli della sicurezza urbana;

CONSIDERATO, quindi, che appare doveroso adottare strumenti autoritativi che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentono di contrastare e reprimere i sopracitati fenomeni degenerativi della convivenza urbana e sociale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

1) sono vietate in tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico, attività e comportamenti che determinano il degrado delle condizioni di decoro, di estetica e di vivibilità urbana quali: abbandono per terra di carte, lattine e bottiglie, generi e oggetti vari, abbandonare rifiuti domestici al di fuori dei luoghi dedicati alla raccolta, imbrattare con graffiti e scritte i muri degli edifici pubblici e privati, dei monumenti e dei manufatti e dei beni strumentali al servizio della città, danneggiamenti e da atti vandalici su beni privati o pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, panchine, targhe, segnaletica, arredo urbano, veicoli, monumenti, verde pubblico), orinare su suolo pubblico e/o aperto al pubblico, precisamente su strade, piazze, contro i muri o beni pubblici o privati, e sono vietati tutti gli atti che deturpano il paese e ne offendono la bellezza, con grave lesione del bene della sicurezza urbana sostanziato dal diritto proprio, di ogni appartenente alla comunità, di poter godere di un contesto urbano, dei propri beni e di quelli pubblici, che siano integri e perfettamente idonei all'uso per il quale sono stati progettati e realizzati;

2) ferme restando le eventuali più gravi conseguenze di tali condotte, se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

- l'applicazione di una sanzione pecuniaria ed eventuale sanzione accessoria, come previsto dalle norme vigenti;

- per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, è il Sindaco;

- per la presente ordinanza, essendo provvedimento amministrativo a carattere generale, trova applicazione l'art. 13 della legge 241/90.

La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è preventivamente comunicata al Prefetto di Pavia, una copia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Sannazzaro de' Burgondi, una copia affissa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e pubblicata sul sito internet del Comune.

Gli Agenti della Polizia Locale ed a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti della L. 07.08.1990 n. 241, art. 3, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'Atto od in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'Atto;

Dalla Residenza Comunale, il 08 luglio 2009

IL SINDACO
(Ing. Roberto Bolognese)